



## *Comune di Guardistallo*

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.18 del 03.09.2013

#### **OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** addi **tre** del mese di **settembre** alle ore **21.15** nel Palazzo Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

Risulta presente all'appello nominale il Sindaco Dott. Gruppelli Mauro e risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali :

1 - AGOSTINI GIUSEPPE	P	07 - BIANCHI REMO	P	
2 - BIONDI LUISA	P	08 - TARCHI CRISTINA	P	
3 - CONSIGLIO MARIA ODILIA	P	09 - BELCARI MARCELLO	P	
4 - GORI MORENO	P	10 - MELCHIONNA MARCO	P	
5 - MATTIA ERIKA	A	11 - POLIDORI GIULIA	A	
6 - PAMPANA RITA	P	12 - BIANCHI GAIA	A	

Totale presenti **9**

Totale assenti **3**

Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Gruppelli Mauro.**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Gigoni Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Gruppelli Mauro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
DI LEGITTIMITA', REGOLARITA'  
E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
(Art. 6 regolamento Comunale controlli interni)**

**PARERE FAVOREVOLE**

**F.to Dott.ssa Gigoni Roberta**

Guardistallo, 03.09.2013

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**PARERE FAVOREVOLE  
(Art. 7 regolamento Comunale controlli interni)**

**Il Ragioniere Comunale  
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia**

Guardistallo, 03.09.2013

VERBALE D'ASSEMBLEA

Sindaco espone le motivazioni che hanno condotto l'amministrazione di Guardistallo a decidere di aumentare le aliquote di alcune situazioni quali quelle dei fabbricati tenuti a disposizione, in modo anche da incidere favorendo una politica degli affitti, "essenzialmente lo scopo è quello di essere in grado di chiudere il bilancio e realizzare gli obiettivi del patto di stabilità."

Interviene il consigliere Belcari affermando che resta comunque difficile al gruppo consiliare di minoranza valutare positivamente o negativamente proposte che arrivano così, senza nessuna consultazione durante questi mesi.

Precisa, a nome del gruppo consiliare di minoranza, che l'astensione dal voto è "sia nei confronti dell'amministrazione che non ha voluto dare informazione alla minoranza, sia nei confronti di questo governo che con queste norme non rende più possibile governare nel nostro paese"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, più in particolare l' articolo 13, contenente varie disposizioni in materia di imu, oltre al rinvio per ciascun comune al proprio regolamento comunale per la disciplina dell' imposta municipale propria, dal comune di Guardistallo approvato con delibera consiliare n 17 del 9/07/2012, esecutiva,

Visto il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, dettante varie disposizioni urgenti tra le quali la parziale temporanea sospensione dell'imposta municipale propria, nell'attesa di una vasta complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare la quale andrà quasi sicuramente a rivedere a breve anche la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi,

Visto il decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011, recante varie disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale,

Viste le diverse modifiche apportate con la legge 24 dicembre 2012 n.228 "Legge di stabilità per l'anno 2013", in particolare:

- la soppressione per l'anno 2013, e seguente, della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art.13 del d.l. 201 del 2011, -istituzione
- nello stato di previsione del Ministero dell'Interno del Fondo di solidarietà comunale che verrà alimentato con quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni in misura da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, -che per l'anno 2013 la legge di stabilità
- dispone la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all' art 13 d.l 201/2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- il comma 1 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- il comma 2 che disciplina i presupposti generali per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- il comma 3 che disciplina la base imponibile dell'imposta municipale propria ed i casi di riduzione;
- il comma 4 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore per il calcolo dell'imposta municipale propria;
- il comma 6 che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- il comma 7 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- il comma 8 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- il comma 9 che dispone che l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis che dispone che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10 che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per il 2013, come per il 2012, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale;

Ritenuto di variare alcune aliquote in modo da incidere sul gettito complessivo riuscendo a garantire gli equilibri finanziari necessari per il rispetto del patto di stabilità;

Considerato che

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato dal singolo comune si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che

in base alle previsioni normative del D.L. 201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti, il fabbisogno finanziario dell'Ente si ritiene possa essere soddisfatto, seppur con difficoltà, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale, come nell'anno 2012 adottando le seguenti aliquote così differenziate:

**A) 0,40 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011. Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani iscritti A.I.R.E., non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Le detrazioni stabilite dalla legge si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria.

**B) 0,90 per cento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.** Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1 lett a, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti c), d), e), f), g).

**C) 0,76 per cento:**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;

**D) 0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

**E) 1,04 per cento** per le aree fabbricabili

**F) 1,04 per cento** per gli immobili di cat.A, ad esclusione della cat. A10, tenuti a disposizione o locati per periodi inferiori all'anno

**G) 0,96 per cento** per gli immobili di categoria catastale C1-C3-A10 e per gli immobili di cat.D ad esclusione della cat.D10

2) Di stabilire che:

- a) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.
- c) per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta,

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, in conformità dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 8 nessun contrario e n. 2 astenuti, voti espressi in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

1) Di confermare anche per l'anno 2013 le detrazioni base per le abitazioni principali come stabilite per legge e deliberate con atto del consiglio comunale n.23 del 27/9/2012,

2) Di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote differenziate per l'imposta municipale propria contraddistinte per fattispecie :

**A) 0,40 per cento** per abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011. Detta aliquota si applica anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani iscritti A.I.R.E., non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Le detrazioni stabilite dalla legge si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. A dette unità immobiliari si applica l'aliquota ordinaria.

**B) 0,90 per cento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011.** Si applica a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui al punto 1 lett a, ed escluse le fattispecie riportate nei successivi punti c), d), e), f), g).

**C) 0,76 per cento:**

- per le unità immobiliari ad uso abitativo di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;

**D) 0,20 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

**E) 1,04 per cento** per le aree fabbricabili

**F) 1,04 per cento** per gli immobili di cat.A, ad esclusione della cat. A10, tenuti a disposizione o locati per periodi inferiori all'anno

**G) 0,96 per cento** per gli immobili di categoria catastale C1-C3-A10 e per gli immobili di cat.D ad esclusione della cat.D10

2) Di stabilire che:

- a) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.
- c) per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta,

2) Di stabilire che:

- a) dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- b) la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
- c) per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta.

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nel portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1 comma 3 d.lgs 14 marzo 2011 n.23, nei termini di legge, ovvero con invio entro e non oltre il 9 ottobre prossimo, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 13 bis del decreto legge n.35 dell' 8 aprile 2013, articolo inserito in sede di conversione.

Su proposta del Presidente,

Con voti favorevoli 8 nessun contrario e n. 2 astenuti (Belcari Marcello e Melchionna Marco) voti espressi in forma palese per alzata di mano

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. leg.vo n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Dott. Gruppelli Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi,  
giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale della pubblicazione \_\_\_\_\_ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

La su estesa deliberazione :

è divenuta esecutiva ai sensi: dell'art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE